



# La Bissa de l'Insubria

*l'informazione dei liberi e insubri*



VARESEREPORT

MILANOREPORT

COMOLECCOSONDRIOREPORT

BERGAMOREPORT

BRESCIAREPORT

TICINOREPORT

Sei qui: [Home](#) ► [Think tank](#) ► La legge europea modifica la disciplina del quadro RW

## La legge europea modifica la disciplina del quadro RW

Creato Lunedì, 23 Settembre 2013 20:53  
Visite: 365



di Angela Monti e Fabio D'Aula\*

L'estate appena trascorsa ha portato ad una modifica normativa che interessa molti italiani che hanno investimenti finanziari o immobiliari all'estero, che, per i più svariati motivi, in passato non hanno indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Si tratta della Legge 6 agosto 2013, n. 97 - **c.d. Legge Europea** - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013 ed entrata in vigore i primi di settembre.

La nuova disciplina - ed è forse il tema più interessante - alleggerisce l'onere economico lasciando inalterati i benefici, presenti nelle pieghe

dell'ordinamento tributario, a favore di un'eventuale disclosure volontaria degli asset collocati all'estero.

In primo luogo, la norma ha abolito gli obblighi riguardanti la comunicazione dei "trasferimenti", che in precedenza dovevano essere indicati nelle sezioni I e III del **quadro RW**, mantenendo il solo onere di compilazione della sezione II del quadro RW, ossia di quanto "detenuto" all'estero nel periodo di imposta, prevedendo che tale onere sia a carico del "titolare effettivo" dell'investimento e non dello schermo utilizzato (ad es. società, trust, ecc.).

In secondo luogo, la nuova disciplina - in aderenza al principio di proporzionalità richiesto dalla normativa comunitaria - riduce l'ammontare delle sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di compilazione della sezione II (prima compresa fra il 10 ed il 50 per cento degli importi non dichiarati), introducendo un doppio binario: dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati per quanto riguarda i capitali e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi c.d. "white list"; dal 6 al 30 per cento, qualora le predette attività siano detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, c.d. "black list", come ad es. la Svizzera.

La riforma del quadro RW apre, peraltro, ad una estesa applicazione del principio del "favor rei", anche in relazione ai casi in cui la sanzione, pur irrogata, non è ancora diventata definitiva. È, pertanto, evidente che la nuova disposizione avrà incidenza sui contenziosi in essere, aprendo, magari, anche alla luce delle altre modifiche, ad una possibile conciliazione giudiziale con l'Amministrazione finanziaria, con il beneficio di riduzione al 40% della sanzione, già rideterminata "in meius" sulla scorta dell'applicazione della Legge Europea.

Parallelamente, la nuova disciplina sembra offrire una strada - forse non troppo stretta - ad una emersione dei capitali detenuti all'estero e mai dichiarati al Fisco italiano. Purché ciò avvenga a seguito di un attento esame delle conseguenze riguardanti il singolo caso concreto.

E, infatti, una volontaria dichiarazione, per la prima volta, delle proprie consistenze detenute all'estero, aprirebbe consapevolmente la porta ad un accertamento dell'Amministrazione finanziaria sugli anni di imposta precedenti. Il che potrebbe anche risultare non eccessivamente oneroso, in presenza di una corretta applicazione del cumulo giuridico e dell'ordinaria normativa in materia di irrogazione sanzioni che consente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997, la definizione della contestazione con il beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative concretamente irrogabili.

Si tenga presente, in ogni caso, che una "disclosure" ai soli fini della definizione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale - anche alla luce degli inviti che alcune banche elvetiche stanno inoltrando ai correntisti italiani - merita un attento esame, in quanto potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang, qualora aprisse le porte alla contestazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione ovvero delle sanzioni penali in concreto irrogabili. Queste ultime - è il caso di ricordare - prevedono il sequestro e la confisca dei beni dell'interessato per un importo pari all'imposta evasa per i fatti commessi già nel 2007 e fatti oggetto di dichiarazione o di omessa dichiarazione nel 2008.

Interessante - perché consente una riflessione più serena e meno frettolosa sul da farsi - è, infine, la previsione di una sanzione in misura fissa, pari ad € 258,00, qualora le predette consistenze patrimoniali vengano dichiarate al fisco entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale (per l'anno 2013, in pratica, si ha tempo fino al 30 dicembre).

\*Angela Monti è Avvocato in Milano - Presidente della Camera Tributaria di Milano. Fabio D'Aula è Avvocato in Varese e Milano. Ci hanno gentilmente fornito questo contributo, che volentieri pubblichiamo.

### RUBRICHE

[Agricoltura](#)

[Ambiente](#)

[Animali](#)

[Araldica](#)

[Arte e Cultura](#)

[Buon Vivere](#)

[Ciciarade Insubri](#)

[Economia e Industria](#)

[E-Commerce Insubre](#)

[Enti Locali](#)

[Europa delle Regioni](#)

[EXPO Milano 2015](#)

[Filantropia](#)

[Foto dei lettori](#)

[Frontiera/Insubria Elvetica](#)

[Giovani/Università e Ricerca](#)

[Informatica e Tecnologia](#)

[Infrastrutture](#)

[Innovazione](#)

[Interviste/Blog/Politica](#)

[Itinerari Insubri](#)

[Made in Insubria](#)

[Mangiumm e Béumm](#)

[Moda e Design](#)

[Pubblicità su la Bissa](#)

[Regio Insubrica](#)

[Sondaggi](#)

[Spettacolo/Teatro](#)

[Sport](#)

[Tera Insubra](#)

[Vita Cristiana](#)